



Regione Umbria

Giunta Regionale

REGIONE UMBRIA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE, RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA FORMATIVA RELATIVA A PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE CON MODALITÀ DUALE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 23/12/2013 E S. M. E I.

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'oggetto della presente procedura consiste nell'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per la Gestione, Rendicontazione e Monitoraggio delle attività realizzate nell'ambito dell'offerta formativa relativa ai percorsi di istruzione e formazione professionale con modalità duale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30 del 23/12/2013 e s. m. e i.

Art. 2 - Contenuti e modalità di erogazione del servizio

L'attività di Assistenza Tecnica è finalizzata a fornire, con continuità e per tutto il periodo di vigenza del contratto, affiancamento, supporto metodologico, organizzativo e operativo alla Regione Umbria Servizio Istruzione, università, accreditamento, formazione e lavoro della Direzione Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

In particolare, si richiede all'aggiudicatario:

- a) Supporto tecnico nell'adempimento di processi e procedure legate all'attuazione dell'offerta formativa relativa a percorsi di istruzione e formazione professionale con modalità duale di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30 del 23/12/2013 e s. m. ;
- b) Affiancamento nella gestione dei rapporti tra Ente e beneficiari nella realizzazione degli interventi per assicurare il raccordo tecnico ed il coordinamento operativo (a titolo esemplificativo: partecipazione a riunioni, analisi delle problematiche, predisposizione/implementazione di strumenti, procedure e manualistica relativi alla gestione degli interventi quali disciplinari, report etc.);
- c) Supporto all'attività di monitoraggio dell'andamento dei progetti e della loro incidenza sui risultati attesi;
- d) Supporto ai fini della gestione amministrativa contabile e tecnica del progetto, ad esempio:
 - affiancamento nell'attività di raccolta delle attestazioni di spesa e della loro conformità rispetto alla normativa di riferimento e al corretto svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - predisposizione degli atti amministrativi relativi alla liquidazione delle spese sostenute, fotocopie, invio PEC, etc.;
 - monitoraggio dell'esecuzione ed eventuale proposte di azioni correttive, a seguito di irregolarità rilevate nel corso dei controlli.

La natura del servizio richiesto presuppone una stretta connessione tra il soggetto aggiudicatario e la Stazione Appaltante.

In particolare, il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare la necessaria assistenza alle strutture coinvolte nell'attuazione del progetto attraverso:

- incontri organizzati periodicamente con l'Amministrazione per assicurare il coordinamento degli interventi attuati, nonché la pianificazione delle attività in divenire;

- realizzazione dei servizi oggetto dal presente affidamento secondo le modalità e le tempistiche indicate in sede di offerta;
- predisporre la documentazione ritenuta di volta in volta necessaria per la realizzazione efficace dell'attività;
- svolgere attività di informazione e trasferimento di competenze.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio.

Il team di risorse per il servizio in oggetto dovrà possedere le seguenti competenze:

- Conoscenza del sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 Sistema Duale" e dei regolamenti Comunitari relativi al FSE+ 2021/2027;
- Capacità di analisi: Ottime capacità di analisi per valutare criticamente la documentazione tecnica, identificare eventuali lacune o carenze e formulare raccomandazioni specifiche per il suo miglioramento;
- Orientamento al risultato: Orientamento al raggiungimento dei risultati e alla fornitura di un servizio di alta qualità;
- Rispetto delle scadenze: Capacità di lavorare in modo efficiente per garantire il completamento del controllo della documentazione nei tempi concordati;
- Riservatezza: Garanzia di riservatezza delle informazioni sensibili o confidenziali acquisite durante il controllo della documentazione tecnica.

Il rispetto delle modalità sopra descritte consentiranno al team di fornire un supporto efficace alla Stazione appaltante relativamente alle funzioni richieste.

ART. 4 - Modalità organizzative per l'esecuzione del servizio

Ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) per l'esecuzione del servizio richiesto dal presente capitolato, l'operatore economico deve garantire un Gruppo di lavoro minimo composto almeno dal numero di figure professionali riportate nella successiva Tabella A, dotato di specifiche professionalità e competenze, cui sono attribuite le relative responsabilità e funzioni.

Numero Figure professionali	Tipologia Figura professionale richiesta	Descrizione profilo richiesto	Principali responsabilità e funzioni	giornate/UOMO minime richieste
N. 1	SENIOR	Laurea con esperienza di almeno 10 anni nella gestione, attuazione e monitoraggio di progetti finanziati con risorse nazionali o comunitari. E' richiesta la conoscenza del sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 Sistema Duale" e dei regolamenti Comunitari relativi al FSE+ 2021/2027	Supporta l'Amministrazione nel monitoraggio fisico e finanziario e nelle attività di valutazione	50(*)
N. 2	JUNIOR	Laurea magistrale in materie economiche o giuridiche; buona conoscenza del pacchetto office automation, ottima conoscenza dei principali browser di navigazione e software di posta elettronica. E' richiesta la conoscenza del sistema di istruzione e formazione professionale	Supporta l'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione Umbria, relative alla Gestione, Rendicontazione e Monitoraggio delle	800 (**)

		(leF.P.) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 Sistema Duale e dei regolamenti Comunitari relativi al FSE+ 2021/2027. Esperienza di almeno 6 mesi nella gestione, attuazione e monitoraggio di progetti finanziati con risorse nazionali o comunitari; conoscenza del funzionamento di portali regionali per la gestione dei progetti cofinanziati da risorse comunitarie e portale Regis	attività realizzate nell'ambito dell'offerta formativa relativa ai percorsi di istruzione e formazione professionale con modalità duale.	
--	--	--	--	--

(*) L'attività dovrà essere svolta in presenza presso gli uffici quando richiesto dell'Amministrazione regionale.

(**) L'attività dovrà essere svolta da almeno una unità in presenza presso gli uffici regionali a tempo pieno, anche in alternanza tra le diverse unità, e comunque in presenza presso gli uffici quando richiesto dell'Amministrazione regionale (fatta salva la necessità di recarsi presso i beneficiari in accordo con la Regione per la verifica di tutti i documenti necessari ai fini della corretta attività prevista in contratto).

Il concorrente, pena l'esclusione, dovrà offrire un numero complessivo di gg/uomo non inferiore a quello indicato per ogni singola figura professionale richiesta.

In sede di offerta l'operatore economico deve dichiarare di accettare, ai sensi del comma 2, dell'articolo sopra citato, i requisiti richiesti per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario e, segnatamente, di impegnarsi a garantire un Gruppo di lavoro minimo composto almeno dal numero di figure professionali riportate nella Tabella A, dotato delle specifiche professionalità e competenze come nella stessa indicate.

Il possesso di tale requisito è condizione necessaria per la stipulazione del contratto, la sua mancanza comporta la decadenza dall'aggiudicazione per impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario, con tutte le conseguenze previste dalla legge in danno dello stesso, tra cui l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Tutte le figure del gruppo di lavoro devono aver maturato esperienze documentabili nelle rispettive competenze, acquisite mediante attività professionale o di ricerca. Devono avere una buona conoscenza dei principali software di gestione dei dati: Excel e Access. Per documentare il possesso degli anni di esperienza richiesti per ciascuna figura professionale dovrà essere specificato per ciascun servizio prestato: tipologia, durata, committenza.

Ogni singolo componente del gruppo di lavoro deve ricoprire esclusivamente il ruolo di una sola tra le figure professionali sopra elencate.

In relazione a ciascuna delle figure professionali, ai fini del calcolo della durata dell'esperienza professionale, si precisa che, nel caso in cui il soggetto abbia svolto nello stesso arco temporale più esperienze, il periodo in cui il soggetto ha svolto contemporaneamente le due o più esperienze verrà computato una sola volta.

I nominativi delle figure professionali incaricate delle diverse attività del servizio dovranno corrispondere come responsabilità agli estensori delle relazioni tecniche.

I componenti del gruppo di lavoro indicato per l'esecuzione del presente appalto dovranno partecipare a tutte le fasi di lavoro in modo diretto e dovranno garantire la loro presenza a tutte le riunioni tecniche convocate da Regione Umbria presso le proprie sedi.

Qualora l'aggiudicatario, prima della stipula e durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire per cause a lui non imputabili una o più delle figure professionali incaricate dell'appalto, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta all'Amministrazione regionale indicando i nuovi nominativi che intende proporre in sostituzione che comunque dovranno essere in possesso almeno dei profili/requisiti delle figure professionali sostituite.

La sostituzione è ammessa solo dopo l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale rilasciata a seguito di verifica positiva.

L'attesa dell'autorizzazione non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

ART. 5 - Durata

La durata dell'appalto è di 20 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

ART. 6 - Modalità di affidamento, importo a base d'asta e fonte di finanziamento

L'affidamento del servizio in oggetto avviene mediante procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 71 del Codice per le annualità 2023, 2024 e 2025 per un importo a base d'asta quantificato in € 216.350,00 (iva esclusa).

L'importo previsto per l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato è assicurato dalle risorse REGIONALI ed il relativo impegno sarà imputato al cap. A2960/6010_S per ciascun esercizio finanziario di competenza.

Art. 7 -Descrizione del servizio

n.	Descrizione del servizio	CPV	P (principale) S (secondario)	Importo
1	Servizio di assistenza tecnica alla gestione, rendicontazione e monitoraggio relativo all'offerta formativa relativa a percorsi di istruzione e formazione professionale con modalità duale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30 del 23/12/2013 e s. m. e i.	71356200-0	p	€ 216.350,00
A	a) importo a base di gara	€ 216.350,00		
A	B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggette a ribasso	€ 0,00		
B				
C	A) + B) Importo complessivo	€ 216.350,00		
D				

Il codice relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), individuato nel rispetto del regolamento (CE) n. 213/2008, è il seguente 71356200-0: Servizi di assistenza tecnica.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto il servizio impone oggettivamente l'unitarietà nello svolgimento delle prestazioni, le quali pertanto, non sono passibili di suddivisione tra diversi operatori economici.

Con la stipula del contratto il soggetto aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio come dettagliato nel presente capitolato.

Il presente capitolato ha ad oggetto servizi di natura intellettuale conseguentemente:

- ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l’affidamento di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima degli oneri per la sicurezza, di talché l’importo della sicurezza è pari a 0,00 (zero) Euro;
- i concorrenti non saranno tenuti ad indicare all’interno dell’offerta economica i propri costi della manodopera e la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 8 - Modifiche del contratto in fase di esecuzione

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L’importo massimo stimato di tale opzione è pari a € 91.000,00 al netto di Iva. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Affidamento di servizi analoghi di cui all’articolo 76, comma 6, del Codice: entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto originale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi:

- supporto tecnico nell’adempimento di processi e procedure legate all’attuazione dell’offerta formativa relativa a percorsi di istruzione e formazione professionale con modalità duale di cui all’art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30 del 23/12/2013 e s. m.;
- affiancamento nella gestione dei rapporti tra Ente e beneficiari nella realizzazione degli interventi;
- supporto all’attività di monitoraggio dell’andamento dei progetti e della loro incidenza sui risultati attesi; supporto ai fini della gestione amministrativa contabile e tecnica del progetto

per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 110.000,00, al netto di Iva e per una durata non superiore a 12 mesi.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell’appalto è pari ad € 460.620,00 al netto di Iva:

Importo complessivo (A+B)	€ 216.350,00
Importo per l’opzione di proroga	€ 91.000,00
importo per servizi analoghi	€ 110.000,00
Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 43.270,00
Valore globale stimato	€ 460.620,00

ART. 9 - Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’indice dei prezzi al consumo di cui all’art. 60, comma 3, lett. b) del Codice.

ART. 10 - Responsabile unico del progetto

È designato quale Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del Codice il Dott. Giuseppe Merli Dirigente del Servizio Istruzione, università, accreditamento, formazione e lavoro.

ART. 11 - Procedura di affidamento, requisiti di partecipazione e criterio di aggiudicazione

L'affidamento del servizio avverrà mediante l'espletamento di una procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del Codice.

I concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione previste dal Codice e in qualsiasi altra situazione che precluda la stipula di contratti con la Pubblica amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari a € 150.000,00 IVA esclusa.

Requisiti di capacità tecniche e professionali

Avere eseguito negli ultimi tre anni almeno n. 2 servizi analoghi relativi a:

- Assistenza tecnica, gestione, controlli amministrativi, finanziari e monitoraggio dei Fondi strutturali e di investimento europei di importo complessivo non inferiore a € 100.000,00.
- Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 35 rilasciata da organismi accreditati

Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

ART. 12 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella B con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella B

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
-------------------------------	--------------------	--------------------

A. QUALITÀ TECNICA DI PROGETTO	Completezza e dettagliata articolazione delle attività previste nell'offerta di cui all'art. 2 del Capitolato. Si valuterà l'esaustività della proposta con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti per tali attività.	25	
B. MODELLO ORGANIZZATIVO E GRUPPO DI LAVORO	<p>Descrizione del modello organizzativo proposto per l'erogazione del servizio oggetto dell'Appalto.</p> <p>Saranno valutati in particolare i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • efficacia e coerenza del modello organizzativo proposto, aderenza dello stesso al contesto di riferimento, nonché capacità previsionale e progettuale dell'organizzazione proposta; • organizzazione del Gruppo di lavoro proposto con evidenza dei ruoli e responsabilità di ciascuna risorsa, nonché le modalità di interazione all'interno del medesimo; • soluzioni proposte per garantire un adeguato grado di flessibilità nell'erogazione dei servizi, al fine di fronteggiare eventuali situazioni determinate dalle variazioni di pianificazione e da eventi imprevisti. 	20	
C. VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE PREGRESSE	<p>Descrizione di esperienze pregresse assimilabili, per caratteristiche e complessità all'oggetto dell'appalto.</p> <p>La valutazione terrà conto della efficacia, concretezza e funzionalità del riutilizzo, nell'esecuzione del presente appalto, delle soluzioni adottate nelle esperienze pregresse, nonché della particolare aderenza, in termini oggettivi delle stesse, alle attività oggetto del presente capitolato per il quale si formula l'offerta.</p>	12	
D. FIGURE PROFESSIONALI AGGIUNTIVE	Presenza di ruoli aggiuntivi con adeguato impegno temporale rispetto al dimensionamento minimo richiesto nel presente capitolato, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, avendo cura di indicarne ruoli e l'eventuale valore aggiunto apportato all'erogazione dei servizi.	12	
E. QUALITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI	Grado di coerenza di eventuali servizi aggiuntivi con le attività richieste.	11	
	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198 in conformità della Pdr UNI 125:2022, rilasciata da un organismo di		5

F. PARITA' DI GENERE	certificazione accreditato previsto dall'Art. 108 comma 7 del D.Lgs. 36/2023. Il punteggio è assegnato mediante l'allegazione di copia conforme della certificazione, in corso di validità. In caso di mancata allegazione verrà assegnato il punteggio pari a zero senza possibilità di successiva integrazione. In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata		
-----------------------------	--	--	--

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella è attribuito un coefficiente sulla base del metodo discrezionale. Ogni Commissario attribuisce, a ciascuno dei criteri di valutazione, un coefficiente discrezionale di un valore variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), senza possibilità di attribuzione coefficienti intermedi, sulla base della seguente scala di valutazione:

Ottimo	1	la valutazione sarà ottimo nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: superiore agli standard richiesti ;
buono	0,75	la valutazione sarà buono nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: completamente in linea con gli standard richiesti ;
discreto	0,50	la valutazione sarà discreto nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: abbastanza in linea con gli standard richiesti ;
appena sufficiente	0,25	la valutazione sarà appena sufficiente nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni, sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: quasi in linea con gli standard richiesti ;
non classificabile	0	la valutazione sarà insufficiente nel caso in cui l'argomento non sia trattato, vi sia poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: inferiore agli standard richiesti

Per ciascun criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, ai fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio all'offerta economica

Quanto all'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = A_i/A_{max}$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;
 A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo;
 A_{max} = ribasso percentuale più conveniente.

Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

- P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo
 C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione *X* per il concorrente *i*-esimo
 P_x = punteggio criterio *X*
 $X = 1, 2, \dots, n$ (numero di criteri di valutazione)

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

ART. 13 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'aggiudicatario dovrà emettere regolari fatture elettroniche che riportino le seguenti informazioni necessarie ai fini delle liquidazioni e rendicontazioni delle fasi del progetto:

- codice CUP: I65E24000090002

- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale e n. determinazione dirigenziale di aggiudicazione (art. 56, comma 7, D. Lgs 118/2011);
- oggetto del servizio: servizio di assistenza tecnica alla gestione, rendicontazione e monitoraggio relativo all'offerta formativa relativa a percorsi di istruzione e formazione professionale con modalità duale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30 del 23/12/2013 e s. m. e i.

Il prezzo contrattuale, a fronte dei servizi oggetto del Capitolato, sarà liquidato come di seguito:

Con liquidazioni bimestrali fino al raggiungimento del corrispettivo complessivo, dietro presentazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) contenente la "Relazione dei servizi espletati". La "Relazione dei servizi espletati" dovrà riportare, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

esplicitazione delle attività svolte;

elenco nominativo del personale impiegato con l'indicazione del profilo;

dettaglio delle gg/uomo o frazioni di gg/uomo impiegate da ciascuna risorsa per ogni attività svolta;

Tutti i pagamenti, da effettuare entro 30 giorni, sono subordinati:

alla presentazione di regolare fattura intestata alla Regione Umbria;

all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva;

all'approvazione dello stato di avanzamento lavori (SAL), della Relazione dei servizi espletati o della Relazione Finale.

ART. 14 - Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

Il soggetto affidatario esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 119, comma 3 del Codice.

Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare.

ART. 15 - Modifica del contratto in corso di esecuzione

È fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

ART. 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'aggiudicatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'aggiudicatario garantisce, per il proprio personale e per quello dei soggetti di cui si avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. È a carico dell'aggiudicatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. L'aggiudicatario assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6, del Codice, nel caso in cui la Stazione appaltante riscontri una inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dall'aggiudicatario e la stazione appaltante.

ART. 17 - Penali

Al presente appalto si applica quanto disposto all'art. 126 del Codice, pertanto saranno applicate penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione aggiudicatrice a causa degli inadempimenti. Resta, inoltre, inteso che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il soggetto aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate dalla stazione appaltante mediante comunicazione via PEC all'aggiudicatario. Dal ricevimento della contestazione, l'aggiudicatario avrà a disposizione un termine di 15 (quindici) giorni per controdedurre. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazione addotta dall'aggiudicatario non rientrasse tra le cause di forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dalla stazione appaltante, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Con riferimento al contratto, qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'aggiudicatario raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, la Stazione appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo contratto, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 18 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta

in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 117 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell'art. 117 del Codice può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 dell'art. 117 del Codice è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

ART. 19 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni: a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 20 - Risoluzione del contratto

Trova applicazione l'art. 122 del Codice.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 122 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del Codice, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del Codice.

L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 21 - Recesso dal contratto

Trova applicazione l'art. 123 del Codice.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può

recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 a Codice. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

ART. 22 - Obblighi di riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di appalto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

ART. 23 - Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 12, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14 al Codice.

Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base a contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

ART. 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo alla stazione appaltante gli oneri su di essa gravanti ex lege.

ART. 25 - Modalità di stipulazione del contratto

L'importo del contratto, come offerto in sede di gara dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, resta fisso e invariabile.

Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice, il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta secondo quanto indicato dall' articolo 3, co. 1, lett. b), dell'Allegato I.1, e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Il presente capitolato e il Documento di Progetto fanno parte integrante del contratto.

ART. 26 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore - disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in assoluta conformità alla qualità, modalità e quantità indicate dal presente Capitolato e/o degli eventuali allegati tecnici e delle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dal DEC/RUP.

L'Appaltatore assume la responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto a proprio rischio; conseguentemente l'Appaltatore medesimo è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni adottati a sostegno delle predette giustificazioni. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni in oggetto.

La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, incaricati dalla medesima, sull'andamento delle attività oggetto dell'appalto e sull'operato dei preposti alla esecuzione dello stesso senza che, in conseguenza di tale circostanza, possano avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall'Appaltatore ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga a:

- a) risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
- b) manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
- c) a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione dei servizi affidati, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione dei servizi.
- d) a osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
- e) a comunicare tempestivamente e preventivamente alla Stazione Appaltante, al fine di acquisirne l'assenso, qualsivoglia altra variazione afferente al personale impiegato, indicando analiticamente i motivi della stessa;
- f) nel caso di sostituzione delle risorse, assicurare un adeguato periodo di affiancamento, con oneri ad esclusivo carico dell'Appaltatore;
- g) garantire il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi previsti dal presente Capitolato, assicurando sempre l'apporto di idonee professionalità allo svolgimento dei compiti prescritti;

- h) apportare alle prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche normative, senza per questo null'altro a pretendere oltre il corrispettivo per esso dovuto, fatte salve le disposizioni a tutela dell'Appaltatore;
- i) garantire una corretta conservazione di tutta la documentazione acquisita nell'espletamento dei servizi, conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione oggetto dell'Appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio relative al personale impiegato dall'Appaltatore, nonché relative al trasporto e alla consegna di eventuali materiali.

Salvo diverso accordo tra le Parti, la Stazione Appaltante è l'unico ed esclusivo interlocutore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal R.U.P. o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità finale di cui all'articolo 116, co. 5, del Codice.

ART. 27 - Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore, misure straordinarie di gestione, risoluzione o morte dell'appaltatore

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice.

In caso di morte o insolvenza dell'Appaltatore, si applica l'articolo 120, co. 1, lett. d), n. 2, del Codice.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18, dell'articolo 68, del Codice.

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui sopra, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle parti del servizio e/o di quote di esecuzione delle prestazioni indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante; l'Appaltatore è poi tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante l'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie, senza necessità di stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto.

Analogamente si procede per eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto.

La mancata comunicazione o produzione dell'atto di modifica nei casi precedenti sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ART. 28 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

In sede di stipulazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale presso la propria sede operativa successivamente indicata; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte

le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare in sede di stipulazione del Contratto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e al DEC/RUP i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati.

Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato. Ogni variazione del domicilio o del Responsabile deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del responsabile deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 29 - Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell'articolo 211 del Codice, qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, è ammesso il ricorso all'accordo bonario e si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 210 del Codice.

Si può ricorrere all'accordo bonario quando l'iscrizione di riserve sui documenti contabili comporti una variazione dell'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento).

Il DEC dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del Codice, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il RUP entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo per la verifica di conformità, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 (cinque) esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni, si procede ai sensi dell'art. 210 del Codice.

La procedura può essere reiterata nel corso dell'esecuzione purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 212, co. 1, del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.

Ai sensi dell'articolo 212, co. 2, del Codice, se l'importo oggetto di concessione o rinuncia nell'ambito della transazione eccede la somma di € 100.000,00 (euro centomila/00), è necessario acquisire il parere di cui alla medesima disposizione.

Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore oppure formula una controproposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie relative all'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 30 - Normativa applicabile e clausola interpretativa

Il presente appalto è regolato dalle norme indicate nelle Premesse, oltre alla seguente normativa, applicabile solo per la parte non espressamente derogata dai decreti e ordinanze di seguito indicati:

- norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati;

Tutta la documentazione che disciplina il presente appalto deve essere interpretata in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ART. 31 - Foro competente

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Perugia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 27 e sempre che le controversie non siano state devolute alla cognizione del CCT di cui all'articolo 215 del Codice, ove costituito, e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..

È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

ART. 32 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura aperta per affidamento servizio di assistenza tecnica alla gestione, rendicontazione e monitoraggio relativo all'offerta formativa relativa a percorsi di istruzione e formazione professionale con modalità duale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30 del 23/12/2013 e s. m. e i.

Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679) Dati comuni.

Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare alla procedura di cui trattasi.

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi collaboratori

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

Qualora il trattamento abbia base giuridica nel consenso aggiungere: L'interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.